



\*\*\*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO**  
***RICORSO***  
*ex. art. 414 C.P.C.*

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. ABBATANGELO GIUSEPPINA	BBTGPP83E68A509Z
2. ALTAVILLA ANTHEA	LTVNTH00M64A783D
3. ANNICCHIARICO MAILA	NNCMLA89E63A399L
4. BALZANO MARIA ANTONIETTA	BLZMNT88P65D643H
5. BARBATO ANTONIETTA	BRBNNT94C54I805X
6. BEATRICE ALESSANDRO	BTRLSN72P22A399Z
7. BISOGNO GERARDO	BSGGRD72C05F912P
8. CAGGIANO LUCIA	CGGLCU82R60A509C
9. CAGGIANO UMBERTO	CGGMRT87D06A399U
10. CALO BALLESTEROS MARIA MILAGROS GERARDINA	CLBMML95D64Z614Z
11. CANONICO GIACOMO	CNNGCM91L15A509F
12. CAPASSO LORENZO	CPSLNZ82M12A509L
13. CAPUOZZO ENRICA	CPZNR88M51A783S
14. CAPUOZZO IVANA	CPZVNI96L58A509Z
15. CARBONARA MICHELE	CRBMHL85L21A509W
16. CARBONE GIOVANNA	CRBGNN85C42Z133E
17. CARBONE PIERANGELO	CRBPNG75B16A783D
18. CARUSO SABRINA	CRSSRN97T51A509Y
19. CATALDO PIETRO LUIGI	CTLPRL74E19A509S
20. CERES ANTONIETTA	CRSNNT81A63G039V
21. CERES GELSOMINA	CRSGSM86M42G039R
22. CIBELLIS ROCCO TOMMASO	CBLRCT76H20Z404H
23. CICCONE FABIO	CCCFBA02P06G039R
24. CICCONE ORESTE	CCCRST79M12A509O
25. CIORIA CHIARA	CRICHR92E61A509T
26. CONTARDO CARMEN	CNTCMN99B42A509I

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

27. CONVERSANO RITA	CNVRTI85R44D643L
28. CRACOLICI GESUALDA	CRCGLD79C67G273P
29. D'ADAMO ANTONIO	DDMNTN66A24D998X
30. D'AMBROSIO CATERINA	DMBCRN87H66A509K
31. D'AMELIO SERGIO	DMLSRG74C02I990V
32. DANIELE FRANCESCO	DNLFNC68H08B115V
33. DE CRISTOFARO GIOVANNI	DCRGNN87B19A783G
34. DE MARCO GENESIO	DMRGNS78R20A783J
35. DE SIMONE ANTONIO	DSMNTN94C08A399N
36. DEL GAUDIO VINCENZO	DLGVCN80M29A489O
37. DEL GUERCIO MARIA GRAZIA	DLGMGR78R58G039J
38. DEL PRIORE OLGA	DLPLGO96H67A509G
39. D'ELIA MIRIAM	DLEM RM02R69G039Y
40. DELLA POLLA SONIA	DLLSNO85A71A509K
41. DI MAGGIO SERENA	DMGSRN93L50A399O
42. DI SALVATORE JEAN MICHEL	DSLJMC00H20A509J
43. FAMIGLIETTI ALADINO	FMGLDN84H03Z404F
44. FAMIGLIETTI MARCELLO	FMGMCL74C30Z133D
45. FERRARO ANTONELLA	FRRNNL88B44A783Y
46. FORGIONE FRANCESCO ANTONIO	FRGFNC82H05A509B
47. FORGIONE FRANCO	FRGFNC75D20A489M
48. FORGIONE SIMONE	FRGSMN97B11I281O
49. FUCCI LAURA	FCCLRA99M60H501K
50. GALLUCCIO CESARE	GLLCSR70C07Z112B
51. GAMBARDELLA ANTONIO	GMBNTN73L01F912T
52. GENUA GERARDO	GNEGRD87M09A509X
53. GRANDE VINCENZO	GRNVCN80D29A399V
54. GRELLA MICHELA	GRLMHL88C52A509W
55. GRELLA MICHELE	GRLMHL82H05A399I
56. GUARENTE CARLA	GRNCRL95S55A783F
57. GUERRIERO LORENZA	GRRLNZ83E54A509T
58. LA ROCCA FIORELLO	LRCFLL96H26A399O
59. LA SALVIA ROCCO	LSLRCC73E13L399F
60. LATTARULO ANNA MARIA	LTTNMR86P59D643M

\*\*\*

*Abitilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

<b>61. LEONE ALESSANDRA</b>	<b>LNELSN88R54D612F</b>
<b>62. LUONGO GERARDO</b>	<b>LNGGRD99A27A509D</b>
<b>63. MALANGA ALFONSO</b>	<b>MLNLNS88B01A489H</b>
<b>64. MARAIA LUDOVICA</b>	<b>MRALVC93C58A399T</b>
<b>65. MARIANO FABIO</b>	<b>MRNFBA94H17A509Y</b>
<b>66. MELILLO FRANZESE ANTONIO</b>	<b>MLLNTN96L27A509B</b>
<b>67. MELILLO NICOLA</b>	<b>MLLNCL79D07G039N</b>
<b>68. MEROLA GERARDO</b>	<b>MRLGRD68B05B674U</b>
<b>69. MEROLA LORENZO</b>	<b>MRLLNZ01E03G039O</b>
<b>70. MEROLA SALVATORE</b>	<b>MRLSVT76D05G039E</b>
<b>71. NESTA ENZO</b>	<b>NSTNZE74L07L400Z</b>
<b>72. NESTA MINO</b>	<b>NSTMNI72E12L400R</b>
<b>73. NICOLO' LEONARDO</b>	<b>NCLLRD96H11D643S</b>
<b>74. ORLANDO VITTORIO</b>	<b>RLNVTR01L09A399Z</b>
<b>75. PALMAROZZA SALVATORE</b>	<b>PLMSVT94M27A509T</b>
<b>76. PASCUCCI NICOLA</b>	<b>PSCNCL80H24A509G</b>
<b>77. PECCATIELLO CATERINA</b>	<b>PCCCRN83E48G039O</b>
<b>78. PERCIVALLI ERMANNO</b>	<b>PRCRNN81R07F471L</b>
<b>79. PERLINGIERI FILOMENA</b>	<b>PRLFMN86D41A509A</b>
<b>80. PIERRO LUIGI</b>	<b>PRRLGU77M12A399D</b>
<b>81. PIZZULO ANTONIO</b>	<b>PZZNTN82L22A509B</b>
<b>82. RANAUDO CARMINE</b>	<b>RNDCMN79A07A509J</b>
<b>83. RANAUDO NUNZIO</b>	<b>RNDNNZ95T05A783P</b>
<b>84. RANAUDO ROCCO</b>	<b>RNDRCC72D18A509C</b>
<b>85. RENNA VALERIO</b>	<b>RNNVLR73A21A509K</b>
<b>86. SANTOSUOSSO RAFFAELLA</b>	<b>SNTRFL79T46A399U</b>
<b>87. SASSO CHRISTIAN DOMINGO</b>	<b>SSSCRS90E26A399Y</b>
<b>88. SENA FRANCO</b>	<b>SNEFNC74C29B674M</b>
<b>89. SERINO VINCENZO</b>	<b>SRNVCN77L27A783L</b>
<b>90. SISTA RAFFAELE</b>	<b>SSTRFL75H01G039Z</b>
<b>91. SOZIO ORIANA</b>	<b>SZORNO79M51G039X</b>
<b>92. STANCO LUIGI</b>	<b>STNLGU74T14A509U</b>
<b>93. TUOZZOLO VITTORIO</b>	<b>TZZVTR94E09A881O</b>
<b>94. VITALE ALISIA</b>	<b>VTLLSA01B58H703J</b>

\*\*\*

*Abitilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

<b>95. VITILLO GIADA</b>	<b>VTLGDI97B58A399N</b>
<b>96. ZANCA MARILENA</b>	<b>ZNCMLN98H48G039O</b>
<b>97. ZANCA MICHELE GERARDO</b>	<b>ZNCMHL01E30G039X</b>
<b>98. ZAZA CARMELA</b>	<b>ZZACML92T47A509Q</b>
<b>99. ZERILLO ROBERTA</b>	<b>ZRLRRT96R44A783M</b>

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

### CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

### NONCHE' NEI CONFRONTI

- degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2024/2027 e periodi successivi, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

### PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica del Personale ATA

### ED IL RICONOSCIMENTO

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

del relativo punteggio, con effetti “*definitivi*”, nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 6 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla determinazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d’Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027 (a.s. 2024/25, 2025/26, 2026/27) ed in ogni periodo di aggiornamento successivo

### **FATTO**

Con **Decreto n. 89 del 21 maggio 2024**, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto l’aggiornamento, per il triennio 2024/2027, delle Graduatorie d’istituto di 3 fascia del personale ATA - personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1**).

Dalla III Fascia delle Graduatorie d’istituto si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva ed i servizi assimilati come il "servizio civile"* ha affermato l’ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura fortemente ridotta.

Ciò è previsto in via generale nell’**Allegato A, alla Lettera A - Sezione “Avvertenze”**: “ .. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. (v. Doc. 1, pag. 18).

La norma si completa prevedendo che è valutato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* **anche il servizio civile volontario** svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva non in costanza di nomina (v. Doc. 1, pag. 18).

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

Pertanto, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, ossia **6 punti** per ogni anno scolastico e **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 21 Titoli di Servizio).

Mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è attratto al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, a cui si riconosce un punteggio molto ridotto, ossia **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 21).

La differenza è “*abnorme*”, poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è riconosciuto un punteggio pari ad 1/10 del servizio svolto in costanza di rapporto ( $6:10 = 0,60 / 0,50:10 = 0,05$ ).

Tali limitazioni sono state confermate nel presente periodo di aggiornamento (2024/2027) delle Graduatorie d'istituto ATA di III fascia in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il DM n. 430 del 13.12.2000 che aveva dettato inizialmente i criteri di applicazione dei punteggi, per cui sono parimenti illegittimi e suscettibili di disapplicazione in quanto atti presupposti rilevanti il D.M. MIM n. 50 del 3.03.2021 (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2021/2024) e relativo Allegato A, il D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017 (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014 (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il *DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000* (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (**Doc. 2, 3, 4, 5**).

Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, **hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo e/o assimilato (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico**.

Hanno, quindi, presentato domanda telematica nei vari periodi di aggiornamento e, in particolare, in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 89/24 per il triennio 2024/27 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline*, dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato).

Per agevolare la consultazione si allegano come **DOC. 6** in **vari files zip**, sezionati nominativamente all'interno per ogni singolo ricorrente: **titolo di accesso alle graduatorie; certificato – attestato del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina; domanda di aggiornamento delle graduatorie presentata tramite Polis/Istanzeonline; estratto posizione con punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati; domanda/diffida** (**Doc. 6 - PARTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**).

Ma il Ministero ha ridotto espressamente il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendo 1/10 del punteggio previsto per il servizio militare in costanza di nomina (v. Doc. 1 – All. A).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in peculiare sezione tale da determinare in via automatica l'attribuzione del punteggio ridotto nella misura sopra indicata, ossia *nella tipologia del servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali*, con la dicitura “*Amministrazioni statali/Enti locali*” (v. Doc. 6 *amplius*).

Il pregiudizio ha comunque già trovato pacifica conferma nelle graduatorie approvate nei vari periodi di aggiornamento in cui tale previsione, come visto, è stata sistematicamente confermata (v. Docc. 1/5), dai cui estratti (tra cui si allegano quelli dell'ultimo anno scolastico vigenti ad ora) risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), atteso che i punteggi complessivi assegnati

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

sono rimasti invariati (nella misura ridotta) rispetto a quelli desumibili dalle domande validate, attribuendo quindi solo **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. Doc. 6 *estratti polis valutazione titoli/punteggi*).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono state riconosciute ad altri operatori per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica.

Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena (v. Doc. 6), tuttavia rimaste inosservate, essendo stati quindi obbligati al ricorso.

## **DIRITTO**

### **- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.**

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

\*\*\*

**- In via preliminare: sulla competenza del Tribunale di Roma.**

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 6 per singolo anno e di punti 0,50 per singolo mese (o frazione superiore a

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura **nazionale** di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto ATA di III fascia.

Altresì, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni – bando/ordinanza - di **rilevanza nazionale** del Ministero dell'Istruzione della **sede centrale di Roma**, presso cui si radica anche la competenza.

Infatti, nessun rilievo potrebbe avere l'eventuale inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di Istituti di province diverse, atteso che tali uffici scolastici periferici non hanno alcun potere dispositivo, nè decisionale in merito alla limitazione di punteggio determinata esclusivamente dagli effetti delle citate misure di portata nazionale (v. Doc. 1/5), per cui gli effetti lesivi in questione travalicano sicuramente i singoli ambiti provinciali.

Peraltro, i ricorrenti sono tutti operatori precari e/o in stato di inoccupazione in ambito scolastico, nessuno dei quali è di ruolo, né tantomeno tramite il presente ricorso aspirano ad ottenere l'immissione in ruolo, ma la mera possibilità di assegnazione di supplenze a tempo determinato, essendo privi di servizio attuale ed agendo in giudizio per ottenere il punteggio aggiuntivo del precedente servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina al fine di poter aspirare al conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio di competenza della (ipotetica) sede di servizio.

In tal senso, si è espresso il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro nelle Sentenze n. 6164 e 6165 del 28 Giugno 2022**, che hanno accolto i ricorsi nella medesima fattispecie in esame (l'una per il personale Ata e l'altra per il personale Docente), peraltro entrambe passate in giudicato, affermando che: “ .. *In via preliminare deve evidenziarsi come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa, da cui la lamentela riferita “l'omessa indicazione delle sedi o delle ultime sedi di servizio al tempo della iscrizione al ruolo generale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della provincia di inclusione nelle ignote graduatorie limitatamente ai ricorrenti che non hanno mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione” sia stata tardivamente*

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

formulata essendosi il Ministero costituito solo in data 15.6.2022. Per altro, la precisazione operata a verbale dalla difesa degli istanti, la quale ha rilevato come nessuno di loro prestasse servizio alla data di deposito del ricorso, ne avrebbe in ogni caso implicato il rigetto non potendosi applicare nella fattispecie il disposto di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c. .." (si allega la sentenza specifica per il personale Ata munita di certificato di passaggio in giudicato, v. All. 12).

Occorre, inoltre, chiarire sin d'ora **la non pertinenza** di precedenti di Cassazione che in alcuni casi la difesa ministeriale richiama, tra cui *Ordinanza Cassazione Civile Sez. VI n. 11762 - 8.6.2016* e correlate pronunce in essa indicate, atteso che non vi è alcuna pronuncia di Cassazione che affermi la presunta conclusione secondo cui in assenza di servizio effettivo ed attuale la competenza debba radicarsi nelle province presso cui il ricorrente risulterebbe meramente inserito nelle graduatorie.

Infatti, tali precedenti non riguardano il personale ATA e si riferiscono alla peculiare fattispecie dell'assunzione " .. di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente .." e ad azioni volte " .. alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione ..".

Inoltre, il caso ivi trattato presuppone un rapporto di lavoro già costituito che " .. rappresenti .. l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, ..", e precisamente il " .. caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, ..", con la conseguenza che " .. i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in termini Cass. 26.10.2010 n. 21883). ..".

Sul radicamento della competenza territoriale si dice solamente che " .. Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondano nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

*funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015). ..”.*

*Pertanto, tali pronunce, oltre a riguardare casistiche non sovrapponibili alla presente, confermano la necessità di individuare una sede effettiva di servizio in corso al momento del deposito del ricorso, che sia principale o periferica, ma a cui il ricorrente risulti concretamente addetto.*

*Ne consegue che nulla autorizza a trarre da tali pronunce la conclusione che per il personale non in effettivo servizio la competenza debba radicarsi presso i Tribunali dei diversi ambiti provinciali in cui sono inseriti in graduatoria, poiché si tratterebbe di un evidente forzatura del dictum giurisprudenziale sopra esposto.*

*Pertanto, eventuali ordinanze e/o sentenze di merito che richiamano tali precedenti per declinare la competenza non appaiono attendibili sotto tale profilo, in quanto traggono una conclusione sconnessa (e non prevista) dalla Cassazione.*

*Del resto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati a supporto del ricorso, sia di Cassazione, che del Consiglio di Stato, che di grado inferiore (v. Docc. 7 e segg.), hanno accolto favorevolmente i ricorsi pur in presenza di plurimi ricorrenti anche (eventualmente) collocati in graduatorie di province differenti, **come di recente confermato dal Consiglio di Stato, ex multis, nella Sentenza n. 11235 del 27.12.2023 e nella Sentenza n. 4226 del 27.4.2023** (v. Docc. 15, 16).*

\*\*\*

**I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001 ED ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che *«Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo»*.

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: *«Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»*.

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)”*.

Quindi, è pienamente valutabile anche a favore del personale ATA (ascritto al personale “*non docente*”) il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito all'organico del personale ATA, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 dell'art. 569 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte,

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.

Difatti, il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, «una valutazione del servizio militare secondo **criteri uniformi a quelli stabiliti** per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico».

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico anche non docente (come gli operatori ATA), e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui articolo 2050, comma 2, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Infatti, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), sia in generale per il personale docente, all'art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all'art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Come anticipato, tale interpretazione estensiva è riferibile (anche) al **Servizio Civile svolto non in costanza di nomina**, ai sensi dell'*art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002*, secondo cui: “*.. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ..*”.

Infatti, al servizio civile il DM 89/24 (al pari dei DM precedenti) oppone la medesima limitazione di punteggio prevista per il servizio militare, prevedendo che (*Allegato A – Avvertenze – A.*) il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo per legge e **il servizio civile** sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina, mentre sono considerati come servizi resi alle dipendenze delle Amministrazioni Statali se svolti non in costanza di nomina (v. Doc. 1, pag. 18).

Per cui, secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta delle norme citate, anche il generale servizio civile svolto non in costanza di nomina è utile all'attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al servizio in costanza di nomina.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, *in particolare, si è espressa la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 7, allegate in file unitario zip)*.

Nondimeno anche la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del**

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





\*\*\*

**2.12.2019** e n. **2151 del 9.4.2018** ed **Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 8, allegate in file unitario zip).**

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022 (Doc. 9, 10, 11).**

Il **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha condiviso in molteplici occasioni le argomentazioni esposte per la medesima presente fattispecie, tra cui si cita, *ex multis*, precedente già passato in giudicato, la **Sentenza n. 6165 del 28 Giugno 2022** (con certificato che si allega in uno alla Sentenza), secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 [ .. e seguenti ..] hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede; ..” (**Doc. 12**).

Nel medesimo senso la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l’appello riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina per la medesima categoria Ata in oggetto (**Doc. 13**).

\*\*\*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



\*\*\*

In tal senso si esprime, quindi, l'**orientamento uniforme di Cassazione e Consiglio di Stato**, di recente **consolidato nella medesima fattispecie in esame** con l'**Ordinanza di Cassazione n. 8586 del 29.3.2024**, con la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 11235 del 27 dicembre 2023**, la **Sentenza Consiglio di Stato n. 4226 – 27.4.2023**, la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 145 del 4 gennaio 2024** e con l'**Ordinanza di Cassazione n. 15965 del 7.6.2024** (Doc. 14, 15, 16, 17, 18).

Anche l'**Ecc.ma Corte d'Appello di Roma** ha diffusamente condiviso l'orientamento esposto con la **Sentenza n. 685 del 28 febbraio 2023**, la **Sentenza n. 742 del 18 marzo 2024** e le recenti **Sentenze nn. 1658 e 1659 del 26 aprile 2024** (Docc. 19, 20, 21, 22), così come la **Corte d'Appello di Milano** con la **Sentenza n. 789 del 26 settembre 2023** (All. 23).

Orbene, il Ministero nelle varie graduatorie (Gae docenti, GPS docenti, G.I. Ata) ha valutato il servizio militare in costanza di nomina in misura piena al pari del servizio ordinario svolto nelle istituzioni scolastiche statali (12 punti annui per docenti, 6 punti annui per Ata), pertanto la stessa valutazione piena va riconosciuta al servizio militare non in costanza di nomina in conformità al quadro normativo (e giurisprudenziale) che non ammette trattamenti differenziati.

**Nessuna norma, né tanto meno l'art. 2050, comma I, del D. Lgs. n. 66/2010, giustificerebbe l'attribuzione di un punteggio nullo o di molto inferiore**, in quanto si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni normative che riconoscono uniformemente al servizio militare (e assimilato) **validità a tutti gli effetti**.

La norma che dispone "*la validità a tutti gli effetti*" del servizio militare e civile assimilato ha inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino*", per cui difetta qualsiasi delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare, dovendosi tutelare il principio costituzionale secondo cui il servizio militare e quelli assimilati non debbano pregiudicare in nessun caso l'attività lavorativa ed ogni utile effetto (v. da ultimo in tal senso Doc. 10 e segg.).

L'orientamento consolidato delle Corti Superiori afferma che chiunque sia chiamato al servizio militare (e assimilato) non debba ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, né essere costretto a

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a prescindere dall'intercorsa interruzione di un rapporto di lavoro in ambito scolastico, divenendo irrilevante ai fini del punteggio l'interruzione o meno di un tale rapporto (v. Doc. 7 e segg.).

Pertanto, non vi è spazio per la discrezionalità del Ministero, nel senso che la scelta di attribuire al solo servizio non in costanza di nomina un punteggio nullo o ampiamente ridotto non trova riscontro nelle disposizioni normative esaminate, né tanto meno nei principi enucleati dalla giurisprudenza superiore, dovendosi escludere qualsiasi differenziazione tra servizio in costanza di nomina e non ai fini del punteggio, risultando parimenti illegittima sia la previsione di un punteggio ridotto, sia la mancata attribuzione di qualsiasi punteggio.

\*\*\*

## **II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.**

L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici (...)*”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. i precedenti di *Cassazione*, Doc. 7 e segg.).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

\*\*\*

### **III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI DETERMINARE I PUNTEGGI IN AUMENTO.**

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali, a determinare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6 annui).

E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 6 *amplius*), che ai ricorrenti siano stati nei vari periodi di aggiornamento attribuiti punteggi fortemente inferiori, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo (v. *Doc. 6 estratti valutazione titoli/punteggi ultimo a.s. vigenti*).

Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, il servizio militare e civile assimilato, nella sua durata e qualità, è stato certificato in dettaglio (v. Doc. 6 *certificati servizio militare e civile per singoli ricorrenti*), **per cui l'attività di calcolo è meramente esecutivo -**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

automatica, non implicando alcuna complessità, dovendosi applicare semplicemente il medesimo criterio di calcolo del punteggio riservato al servizio militare/civile svolto in costanza di nomina.

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio in questione per ogni singolo ricorrente, ordinando la determinazione e/o rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale opzionato nella domanda di aggiornamento.

\*\*\*

#### **IV. SUL PERDURANTE DIRITTO NEI PROSSIMI PERIODI DI AGGIORNAMENTO.**

Si chiede che il pieno punteggio sia riconosciuto espressamente anche per i successivi periodi di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di 3 fascia ATA.

L'aggiornamento consiste in operazioni di rilievo piuttosto formale, volte solo a consentire periodicamente al personale Ata le eventuali diverse scelte di sedi, dichiarazioni di nuovi titoli conseguiti e la modifica dei profili professionali in cui vorrebbero operare.

Pertanto, tali cadenze periodiche degli aggiornamenti (formali) delle graduatorie non possono limitare l'interesse sostanziale dei ricorrenti che deve - se riconosciuto - poter esplicare i propri effetti anche nei successivi periodi di aggiornamento e non solo nell'attuale in cui viene promosso il ricorso.

Diversamente, qualora limitato temporalmente al solo triennio in corso, ogni ricorrente subirebbe una grave compressione delle proprie utilità sostanziali, non potendo fruire effettivamente in futuro del maggior punteggio oggetto di giudizio.

Si chiede, quindi, di accogliere le conclusioni anche in merito all'espreso riconoscimento del maggior punteggio nei successivi periodi di aggiornamento.

\*\*\*

**ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.**  
**DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione.

Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (*Ambiti - Scuole, Profili professionali Ata, Atti contestati, Nominativi dei ricorrenti*) sulla cui base ogni operatore Ata terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

A tal fine, parte ricorrente appare aver assolto all'onere di prova a suo carico, avendo allegato le domande polis di aggiornamento delle graduatorie e gli estratti riproduttivi della valutazione dei titoli, dei punteggi attribuiti e delle posizioni in graduatorie (v. Doc. 6 per singoli ricorrenti), da cui si trae ogni elemento utile all'individuazione dei potenziali controinteressati.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare generalità e collocazione degli operatori terzi nelle graduatorie d'interesse, per cui la modalità di notifica più opportuna è quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire ogni idonea collaborazione in tali casi.

***P.Q.M.***

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

I ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c.

### **CHIEDONO**

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**1) disapplicare il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21 Maggio 2024 e relativo Allegato A**, nonché, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 50 - 3.3.2021 e relativo Allegato A, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, in quanto atti lesivi presupposti rilevanti, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse e ad ogni conseguente e/o connesso Decreto o atto parimenti lesivo della posizione dei ricorrenti, in quanto illegittimi/e;

**2) accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato;

**3) accertare e dichiarare** il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027 e per ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

**4) ordinare** al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, con obbligo ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da espressa nomina nelle procure in atti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un Contributo Unificato di €. 259,00.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 23 luglio 2024

*Avv. Giuseppe Buonanno*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma*

*Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*

